

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“RAGAZZI DI STADIO”

Definizione e finalità

Art. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata “Ragazzi di stadio” con sede ad Imbersago (LC) in via Adda n° 22.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa regione, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro ed intende promuovere attività culturali, informative, ricreative, nonché servizi, aventi come argomenti principali lo sport e la passione sportiva, contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e della società nel suo complesso.

Sono potenziali settori di intervento dell'Associazione tutti gli ambiti e tutte le occasioni in cui si manifesta la possibilità di valorizzare ed approfondire il ruolo socializzante e di crescita individuale e collettiva svolto dallo sport. Attenzione privilegiata verrà rivolta allo studio ed alla divulgazione dei valori, dei linguaggi e delle vicende del mondo del tifo organizzato, promuovendone in particolare la funzione di aggregazione, di elaborazione culturale, di creazione di luoghi e momenti di partecipazione attiva e di ideazione di iniziative con finalità sociali.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti interni che ne disciplinano le procedure decisionali.

I Soci

Art. 3

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nelle finalità dell'Associazione, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, etnia e status sociale. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, il rispetto del carattere pluralistico e democratico dell'associazione ed il pagamento della quota sociale.

Sono previste tre categorie di soci: ordinari, amici e sostenitori. Il Consiglio Direttivo redige un regolamento, passibile di eventuali aggiornamenti, che indica quali sono le condizioni che determinano l'adesione all'Associazione secondo le modalità sopraindicate.

Tutti i soci maggiorenni sono comunque titolari dei medesimi diritti di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, il nuovo socio riceverà la tessera dell'Associazione e sarà iscritto nel libro dei soci. E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- partecipare e beneficiare delle iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, in coerenza a quanto previsto dal Regolamento Tesseramento,
- a prendere parte all'Assemblea dei soci per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti, purchè siano maggiorenni.

Art. 7

Ogni socio ha obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i Regolamenti interni dell'Associazione;
- pagare la quota sociale di sua competenza;
- osservare le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- collaborare per favorire il buon andamento ed il buon nome dell'Associazione.

L'eventuale diritto di rimborso delle quote sociali è disciplinato dal Regolamento Tesseramento.

Art. 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea e l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di colpa, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e rendiconto

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato di norma alla decisione dell'assemblea dei soci, in caso di necessità ed urgenza può deliberare il Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'assemblea e il Consiglio Direttivo

Art 14

Partecipano all'Assemblea dei soci e prendono parte alle votazioni tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e che abbiano avanzato domanda di iscrizione prima dell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata con un preavviso di almeno 7 giorni dal Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare via e-mail ai soci. I soci sprovvisti di indirizzo di posta elettronica verranno avvisati con lettera ordinaria.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario, eletti in seno alla medesima, che rispettivamente ne coordina lo svolgimento e redige il verbale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

L'assemblea:

- nomina gli scrutatori;
- decide in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci.

Art. 18

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile ed ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi, scelti tra i soci. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- decide sull'opportunità di eleggere anche un organo di controllo interno (garante);
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne facciano richiesta scritta e motivata il Presidente dell'Associazione o almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta la convocazione.

Art. 20

Delle deliberazioni assembleari dovrà essere fatto relativo verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario d'Assemblea e verrà conservato presso la sede sociale del Circolo.

Gli organismi dirigenti

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

E' composto di norma da 3 membri, l'Assemblea dei soci può determinare di volta in volta un numero diverso dei componenti del Consiglio Direttivo. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Cura l'amministrazione dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente nello svolgimento dell'attività dell'Associazione e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario: coadiuva il Presidente nell'amministrazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente;

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono :

- eseguire le delibere dell'assemblea dei soci;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidata;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del Segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, è sostituito a discrezione del Consiglio Direttivo.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 27

Un organo di controllo interno (Garante) può essere istituito dall'Assemblea dei Soci ed è eletto dall'Assemblea medesima. Esso viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione che gli sono sottoposte dal Consiglio Direttivo o sottoscritte da almeno un quinto dei soci.

Art. 28

Le cariche di consigliere e Garante sono incompatibili fra di loro.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Disposizioni finali

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea ai sensi del Codice Civile delle leggi vigenti.